

Incentivo alla natalità

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicazione nella [Gazzetta Ufficiale n.83 del 10 aprile 2015](#).

La domanda può essere avanzata dal giorno della nascita del bambino, ossia dalla data di inserimento nel nucleo familiare e quindi nello stato di famiglia, a seguito della "adozione" di un figlio. La domanda medesima deve essere presentata, per ritenersi valida, non oltre il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento. Qualora la domanda venga avanzata oltre il termine dei 90 giorni, l'assegno scatterà solo dal mese di presentazione della domanda stessa, decadendo quindi, dal diritto, per le precedenti mensilità.

L'incentivo alla natalità e' stato stabilito per una misura di assegno pari a 960 euro annui per figlio, ovvero 80 euro mensili, spettante per le famiglie che detengono un ISEE (Indicatore situazione economica complessiva), da calcolarsi con le nuove modalità, non superiore ai 25.000 euro annuali.

Per i nuclei familiari aventi un ISEE inferiore ai 7.000 euro il bonus raddoppia passando a 160 euro mensili con un importo annuo dell'assegno pari a 1.920 euro.

L'assegno viene corrisposto fino al terzo anno di età del bambino, ovvero del figlio adottato, dalla data di adozione, in un arco temporale previsto tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. L'assegno stesso potrà però venir meno al modificare dei requisiti economici previsti come anche nei casi di revoca dell'adozione, decadenza dal ruolo genitoriale, affidamento del figlio ad altri soggetti, siano anche l'altro genitore (qualora non titolare della domanda iniziale che potrà comunque essere avanzata in un secondo momento).